

GALLONE & URSO
STUDIO LEGALE

Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

- SEDE DI ROMA -

RICORSO

con istanza di adozione di misure cautelari ex art. 55 cpa

Per MOSCATIELLO RAFFAELE (MSCRFL76L20Z401Q), ANTONELLI
LETIZIA (NTNLTZ83D58L424L), ANTONELLI SILVIA
(NTNSLV79C49H501W), BALDASSARRA SERENA
(BLDSRN83L66D810Y), BALDUCCI ELISA (BLDLSE87S46H501S),
BATTAGLIA ARIANNA (BTTRNN73E48F205C), BELLANTONE GRAZIA
MARIA (BLLGZM82C41H224F), BENDIA ALESSANDRA
(BNDLSN67M68H501L), BIANCHINI MICHELA (BNCMHL77R68H501F),
BLANDINO ALESSIA (BLNLSS82D70F258M), BOISON AURORA
(BSNRRA86H56H501P), BONGARZONE MARIAGRAZIA
(BNGMGR83C62C352Z), BORGIA ALESSANDRA (BRGLSN81M52C858F),
BRUZZICHINI EMANUELA (BRZMNL77M43H501A), CARDILLO
DESIRÈ (CRDDSR83B66D662D), CERES RAFFAELLA
(CRSRFL76T62H501N), CERULLO FRANCESCA (CRLFNC83H62F112K),
CHIAPPA CRISTINA (CHPCST65H56H501V), CIMINO SALVATORE
(CMNSVT65D14D181C), CIPRIANI FRANCESCA (CPRFNC82M62B354X),
CLEMENTE FRANCESCA (CLMFNC78S63H501B), COLANGELO
MARINA (CLNMRN78E49E038Z), COLELLA BARBARA
(CLLBBR73T69C632U), COLUCCI GIULIA (CLCGLI80E60B715C), COSMI
MARTINA (CSMMTN83H69H501K), COZZO ANNA LISA
(CZZNLS71B47L112O), CREDICO CARMEN (CRDCMN78E50H273Y),
D'ANGELO MARIA LAURA (DNGNLR83M55H501Q), DE GIORGI
CINZIA (DGRCNZ71P62D883H), DE QUATTRO MARIETTA
(DQTMTT79T49C034G), DI BELLA MARIA CRISTINA
(DBLMCR82E44D423G), DI CANIO MARIA CRISTINA

(DCNMCR67M58H501R), DI SANTO IRENE (DSNRNI85H68D810Y), DI SARIO LIDIA (DSRLDI69R41C619E), DI TRANI FABIANA (DTRFBN79S52H501Q), ESPOSITO MARIA LUIGIA (SPSMLG61B41H436L), FANTASIA NUNZIA (FNTNNZ76P55D708Z), FUMO MARILENA (FMUMLN72M48L407L), GENTILE CARMELA (GNTCML86L63D643O), GENTILE DANIELA (GNTDNL76P67H501P), GRASSO ANNA (GRSNNA83L65F152H), GRAZIOSI PATRIZIA (GRZPRZ71B54H501Z), IULIANO GIULIA (LNIGLI82A71H501Z), LABANCA MARIA FELICIA (LBNMFL63D41E409V), LEONETTI ARIANNA (LNTRNN83C64H501N), LILLA ELVIRA (LLLLVR70D59D708Q), LORE ALESSIA (LROLSS77C43H501D), LOTRIONTE ANTONIA (LTRNTN68S57B240J), LUCCI CLAUDIA (LCCCLD82T48L117D), LUCIANI BEATRICE (LCNBRC82E68H501I), MARCUCCI DANIELA (MRCDNL80B46L719G), MASTROPIETRO PAMELA (MSTPML82R56G274O), MASTROVITO TIZIANA (MSTTZN77H53E038D), MATTINA FRANCESCA (MTTFNC81P43I356R), MAZZACCARA ALESSANDRA (MZZLSN70S69F839Y), MAZZONI MARTA (MZZMRT85T70H501P), MELE MARIA GRAZIA (MLEMGR79E71I805I), MELILLO ANGELA (MLLNGL79S51A509T), MISZCZAV MALGORZATA (MSZMGR81A54Z127A), MORELLI ALESSIA (MRLSS82E62C632Q), NAPOLEONE CLAUDIA (NPLCLD74M64H501S), NUZZO IMMACOLATA (NZZMCL71D70B963I), ORLANDO FRANCESCA (RLNFNC72R65I754V), PAGNINI ROBERTA (PGNRRT84H52H501N), PASQUALE TONIA (PSQTNO75L64G786L), PATTI GIORGIA (PTTGGR72E58C351S), PECORARO SIMONA (PCRSMN87T49A509F), PEPE LAURA (PELRA79T43H501N), PETRALIA STEFANIA (PTRSFN86D52G273L), PETRUNGARO MARINA (PTRMRN83T71G317H) PIETROBONO PAOLA (PTRPLA76M70A123D), PINI MAYLA (PNIMYL80E65H501T), PIRRERA MILENA (PRRMLN81D59H792S), PORZIO FRANCESCA ANTONIA (PRZFNC75P64H501A), RECCHIA MARIA FILOMENA (RCCMFL77T49C136E), ROSE STEFANIA (RSOSFN82M69C349Z), ROSSI CRISTINA (RSSCST70T46H501L), ROTUNDO LAURA ROSETTA (RTNLR579D61I874K), RUSSO FRANCESCA MARIA

(RSSFNC73B57H501X), SALVINI RITA (SLVRTI70A70H501O),
 SAMBUCINI DANIELA (SMBDNL83E65H501Y), SFORZA VALENTINA
 (SFRVNT81D46H501V), SILVERI MASSIMILIANO
 (SLVMSM72E15H501B), SOLDANI ROBERTA (SLDRRT78C65H501N),
 SORRENTI EMANUELA (SRRMNL85H52H501V), SPAZIANI SIMONA
 (SPZSMN76H61H501J), STAMATI IDA (STMDIA84R54D005D), STELLUTI
 MARIA (STLMRA75C41E456P), TALAMONTI LAURA
 (TLMLRA77L45H769C), TEODONNO CARMELA (TDNCML79B56F839G),
 ZARRILLO DANIELA (ZRRDNL83P63H501K), rappresentati e difesi,
 anche disgiuntamente, dall'Avv.to Fernando Gallone
 (GLLFNN76A13Z112B) e dall'Avv.to Iole Urso
 (RSULIO79R55H579E), giuste procure speciali allegate al presente
 atto, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale sito in
 Roma, Viale Giulio Cesare 51/A, fax 06/68.80.62.75; Chiedono di
 ricevere ogni comunicazione e/o notificazione agli indirizzi Pec:
 avvocatofernandogallone@pec.it; avvocatoioleurso@pec.it

ricorrenti

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliata
 in Roma, Piazza del Campidoglio n.1

resistente

**per l'annullamento e/o la riforma - previa adozione
 delle più opportune misure cautelari - dei seguenti provvedimenti**

- del Bando di «*Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 420
 posti per l'accesso alla Categoria D (posizione economica D1)*» emanato
 dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale
 e pubblicato in data 07/08/2020 (**Doc. 1**);

- per quanto occorra, della Deliberazione della Giunta Capitolina n.116 del 23/06/2020 da cui è derivata la successiva pubblicazione dell'impugnato bando di concorso (**Doc. 2**);

- nonché di eventuali altri atti presupposti, connessi e/o conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.

FATTO

1. con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 9 del 28/01/2020 (**Doc.3**) l'amministrazione capitolina ha approvato la «*Determinazione della dotazione organica complessiva e per singolo profilo professionale del personale dirigente e non dirigente di Roma Capitale e approvazione della pianificazione triennale del fabbisogno con la correlata pianificazione assunzionale per il periodo 2020-2022*». Nell'ambito di tale provvedimento è stata riscontrata una consistente scoperta d'organico nel Profilo professionale di **Funzionario Educativo Scolastico**, cat. D - posizione economica D1 - all'interno della Famiglia Educativa e Sociale, pari a num. 111 unità di personale (Allegato 2, pag. 28 della D.G.C. n.9 del 28/01/2020). Si è pertanto deliberato - al punto 4) - quanto segue:

4) *di autorizzare l'indizione e lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche secondo le modalità esposte nelle premesse del presente provvedimento in deroga al Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 424 del 22 dicembre 2009, come modificata con deliberazione della Giunta Capitolina n. 129 del 5 aprile 2019, fatto salvo l'eventuale adeguamento delle stesse a quanto sarà disposto dal Decreto Ministeriale che sarà emanato in attuazione dell'art. 1, comma 300, della legge n. 145/2018, come richiamato anche dall'art. 3, comma 6, della legge n. 56/2019; per tutto quanto non modificato con il presente provvedimento resta ferma la disciplina di cui alla richiamata deliberazione G.C. n. 424/2009 e ss.mm.ii;*

2. con la successiva Deliberazione della Giunta Capitolina n.116 del 23/06/2020 è stato approvato il «Regolamento recante la disciplina transitoria in materia di accesso agli impieghi presso Roma Capitale, per il biennio 2020-2021, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019», ossia, l'adeguamento del vigente Regolamento capitolino in materia di procedure per l'assunzione dei dipendenti con qualifica non dirigenziale di Roma Capitale, contenuto nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 424 del 22/12/2009 «Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente (**Doc 4**). Tale adeguamento si è reso necessario in virtù delle previsioni della Legge 19 giugno 2019, n.56 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" che, fra le varie cose, all'art. 3 ha introdotto "Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione", con l'esplicita previsione, all'art. 6, che tali misure trovino applicazione anche agli enti locali, trattandosi di norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione. Roma Capitale, pertanto, con la predetta D.G.C. n.116 del 23/06/2020 ha ritenuto di adeguare transitoriamente il proprio Regolamento in materia di assunzioni (D.G.C. n. 424 del 22/12/2009) all'art. 3 della L. 19 giugno 2019, n. 56. **Si tratta di capire, però, come tale adeguamento sia concretamente stato realizzato**, ed è su questo che si accentrano le prime censure;

3. in data 07 agosto 2020 è stato bandito, in conformità alla suindicata D.G.C. n.116 del 23/06/2020, un *Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 420 posti per l'accesso alla Categoria D (posizione economica D1)*, relativo a diversi profili professionali, tra cui, per quel che interessa il presente ricorso:

3) *n. 80 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di **Funzionario Educativo Scolastico**, cat. D - posizione economica D1 - Famiglia Educativa e Sociale - Codice concorso CUFÉ/RM;*

4. balza immediatamente agli occhi il fatto che questo concorso per Funzionari, Cat. D, **sia un concorso per soli esami, e non per titoli ed esami**, rappresentando, pertanto, una disciplina concorsuale **derogatoria rispetto al Regolamento capitolino in materia di procedure per l'assunzione di dipendenti, di cui alla D.G.C. n. 424 del 22/12/2009** «Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente, il quale, come vedremo, prevede che il concorso da Funzionario Cat. D sia un concorso per titoli ed esami, con due prove scritte, teorica e pratica, ed una prova orale, come risultante dai bandi di concorso allegati alla predetta D.G.C. n. 424 del 22/12/2009 (si vedano, a titolo esemplificativo, i due bandi da "Funzionario Amministrativo" (**Doc. 5**) e da "Funzionario Processi Comunicativi e Informativi" (**Doc. 6**) allegati entrambi alla ridetta D.G.C. n. 424/2009 «Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente;

5. al concorso per *Funzionario Educativo Scolastico, cat. D – posizione economica D1 - Famiglia Educativa e Sociale - Codice concorso CUFÉ/RM* possono partecipare tutti coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: *Diploma di Laurea conseguito con l'ordinamento di studi previgente al D.M. 509/1999 (cosiddetto "vecchio ordinamento") e precisamente Diploma di Laurea in Pedagogia, Scienze dell'Educazione, Psicologia; Lauree specialistiche o Lauree magistrali (nuovo ordinamento): 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, 58/S Psicologia, 65/S Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, 87/S Scienze pedagogiche, LM-51 Psicologia, LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze Pedagogiche, LM-85 bis Laurea in Scienze della Formazione Primaria, LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education; Laurea triennale di cui all'ordinamento D.M. 509/99 appartenente ad una delle*

seguenti classi: 18 (Scienze dell'Educazione e della Formazione), 34 (Scienze e Tecniche Psicologiche); Laurea triennale di cui all'ordinamento D.M. 270/2004 appartenente ad una delle seguenti classi: L-19 (Scienze dell'Educazione e della Formazione), L-24 (Scienze e Tecniche Psicologiche) o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente, **senza che abbiano rilievo alcuno né l'esperienza professionale pregressa acquisita lavorando nelle scuole, né i vari titoli valutabili negli analoghi concorsi della scuola dell'infanzia statale (Doc. 7)**, tra cui, a titolo esemplificativo: le abilitazioni all'insegnamento delle lingue straniere, le abilitazioni al sostegno agli alunni con disabilità, le abilitazioni all'insegnamento con ulteriori metodi didattici (metodo Montessori, metodo Pizzigoni, ecc.); nonché: dottorati, master, specifiche abilitazioni e/o certificazioni di frequenza di corsi di aggiornamento in ambito didattico, ossia, tutto quello che costituisce il "normale" bagaglio professionale e culturale del personale docente della scuola italiana di ogni ordine e grado. Tutto ciò, esclusivamente in questo concorso, è stato completamente accantonato, richiedendosi unicamente il possesso di uno dei suindicati titoli di studio di durata indifferentemente triennale o quinquennale (3+2). Detto in altri termini, il Funzionario Educativo reperito all'esito di questa derogatoria tornata concorsuale, che dovrà coordinare gli Insegnanti delle scuole dell'infanzia di Roma Capitale, potrà essere un "semplice" mini-laureato (laurea triennale) in una delle suindicate discipline, **che non abbia mai "messo piede" all'interno di una scuola e, pertanto, non abbia maturato alcuna esperienza didattica all'interno di una scuola; nonostante ciò, si troverà a coordinare decine, o più, di insegnanti con anni di esperienza pregressa alle spalle e con titoli culturali e formativi certamente superiori ai suoi**, essendo tutti gli insegnanti della scuola dell'infanzia stati assunti con una procedura concorsuale ordinaria che, oltre a richiedere il medesimo titolo di studio di accesso richiesto

anche in questa procedura, valorizzava adeguatamente gli ulteriori suddetti titoli culturali e professionali, anche maturati con l'esperienza lavorativa all'interno delle scuole. Ciò, dunque, è palesemente illogico, irrazionale ed incongruente, come vedremo nel prosieguo, laddove si dimostrerà che l'asserito "adeguamento" alla Legge n. 56/2019 da parte di Roma Capitale sia, in realtà, viziato;

6. i ricorrenti, tutti dipendenti di Roma Capitale con Profilo Professionale di «Insegnante Scuola dell'Infanzia», Categoria C, inquadrati nella «Famiglia Educativa e Sociale», da diversi anni svolgono la loro attività lavorativa presso le numerose scuole dell'infanzia di Roma Capitale, avendo perciò maturato una grande esperienza e competenza nella specifica attività didattica svolta nelle scuole capitoline. Il concorso per *Funzionario Educativo Scolastico*, invece, non si svolge da ben oltre dieci anni, come indicato nella D.G.C. n. 9 del 28/01/2020 che ha approvato la pianificazione triennale del fabbisogno e il piano assunzionale per il 2020-2022. Ciò, dunque, ha creato una notevole aspettativa nei confronti di questa procedura concorsuale per *Funzionario Educativo Scolastico*, nella gran parte degli attuali insegnanti della scuola dell'infanzia, i quali - in tutti questi anni - oltre a maturare una rilevante esperienza professionale all'interno delle scuole romane hanno costantemente continuato a frequentare corsi di aggiornamento e di specializzazione, molti dei quali organizzati anche dalla stessa amministrazione capitolina, nonché, conseguito abilitazioni all'insegnamento delle lingue straniere, al sostegno degli alunni con disabilità, ai differenti metodi didattici o, ancora, all'uso dei PC e dell'informatica, proprio nell'ottica di accumulare titoli e punteggi valutabili nel momento in cui l'amministrazione capitolina avesse finalmente deciso di bandire il nuovo concorso per *Funzionario Educativo Scolastico, cat. D.* Inoltre, com'è prassi nel mondo del personale della scuola, tutti hanno anche puntato al conseguimento

di ulteriori titoli di studio, come: dottorati, master, specializzazioni, lauree specialistiche, seconde lauree, ecc.. Ciò è stato fatto dai ricorrenti anche e soprattutto al fine di arricchire il proprio **bagaglio curriculare**, in modo che, unitamente all'**esperienza professionale** acquisita attraverso l'anzianità lavorativa nelle scuole capitoline, consentisse loro di partecipare all'emanando bando di *Funzionario Educativo Scolastico, cat. D* facendo valere in sede concorsuale, oltre al semplice titolo di studio necessario per la partecipazione, anche una professionalità stratificata e conseguita attraverso la pregressa esperienza lavorativa, attestabile mediante la produzione dei titoli ritenuti idonei allo scopo; inoltre, si consideri che tutti i docenti delle scuole capitoline, al pari di quelle statali, sono tenuti ad acquisire un tot annuale di crediti formativi che servono, appunto, a formare ed aggiornare l'insegnante che svolge un delicato lavoro a contatto con alunni in età infantile. Infine, si ribadisce che, nel corso degli anni, la stessa amministrazione capitolina ha organizzato corsi di aggiornamento e perfezionamento finalizzati all'acquisizione di titoli spendibili nel futuro concorso da *Funzionario Educativo Scolastico*;

7. tutto ciò, ora, come previsto nell'impugnato bando di concorso, **non ha più alcun valore, essendo state completamente ignorate e svilite sia la competenza curriculare, sia l'esperienza professionale, faticosamente acquisite e maturate dagli insegnanti nel corso degli anni all'interno delle scuole capitoline**; di conseguenza, oggi tutti questi insegnanti si trovano - nella procedura concorsuale de quo - a gareggiare alla pari con qualsiasi mini-laureato (basta il semplice corso di laurea triennale) privo di qualsiasi esperienza professionale in materia di insegnamento o di qualsiasi specializzazione o abilitazione necessaria e spendibile nelle scuole (es. sostegno disabili, insegnamento lingue o informatica, ecc..). Ciò, nella scuola pubblica statale non sarebbe mai possibile; **i concorsi nella scuola statale dell'infanzia, infatti, sono esclusivamente concorsi per titoli ed**

esami (Doc. 8) o, al limite, per soli titoli, laddove si tratti di assumere dipendenti precari di lunga data, cd. precari storici;

8. nel bando di concorso per Funzionario Educativo Scolastico, infatti, l'amministrazione capitolina ha del tutto **immotivatamente stravolto** la disciplina concorsuale prevista dal Regolamento capitolino in materia di procedure per l'assunzione dei dipendenti, **limitandosi a richiamare l'art. 3 della L. 19 giugno 2019, n. 56, quasi che quest'ultima norma abbia imposto o raccomandato simili modifiche concorsuali nell'ordinamento degli enti locali.** Ciò, tuttavia, non è assolutamente vero, avendo l'art. 3 della ridetta legge introdotto alcuni principi per velocizzare le procedure, **senza in alcun modo modificare o imporre una diversa tipologia di procedura concorsuale rispetto a quelle già previste dai Regolamenti per l'assunzione dei dipendenti negli enti locali.** Anticipando quanto si dirà più approfonditamente nella successiva parte di diritto, i ricorrenti lamentano quanto segue:

9. nel bando è previsto che il concorso per *Funzionario Educativo Scolastico, cat. D*, si svolga nella modalità del **concorso per soli esami**, mentre, invece, il Regolamento capitolino in materia di procedure per l'assunzione dei dipendenti (D.G.C. n. 424 del 22/12/2009 «Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente) prevede che si svolga in forma di **concorso per titoli ed esami**. Nessun provvedimento, tuttavia, né la D.G.C. n.116 del 23/06/2020 da cui origina l'impugnato bando, - né lo stesso bando di concorso, - **motivano circa la derogatoria previsione del concorso per soli esami, a differenza di quanto previsto dal Regolamento capitolino in materia di assunzioni, che invece prevede il diverso concorso per titoli ed esami.** I due impugnati provvedimenti, infatti, si limitano soltanto a richiamare l'art. 3 della Legge n. 56/2019, come se fosse stata questa ad imporre o a raccomandare tale modifica. Tuttavia,

non è affatto così; come diremo, infatti, **tale norma non è in alcun modo intervenuta a disciplinare o a raccomandare una modalità di procedura concorsuale più adatta alla selezione di un determinato profilo professionale, bensì, ha introdotto delle mere misure acceleratorie da applicare nell'ambito di ciascuna modalità concorsuale, tra quelle di cui al D.P.R. n. 487/94, già prevista nell'ambito degli specifici regolamenti vigenti negli ordinamenti delle amministrazioni interessate a bandire procedure concorsuali;**

10. a ciò si aggiunga - e questo è argomento senz'altro dirimente - che analizzando attentamente il dato normativo emerge chiaramente che **l'art. 3 della L. 19 giugno 2019, n. 56 non trovi applicazione nella specifica procedura concorsuale per Funzionario Educativo Scolastico, cat. D a cui partecipano i ricorrenti.** Di conseguenza, come si dirà nel prosieguo, è illegittimo il presunto "adeguamento" a tale norma operato in questo caso da Roma Capitale;

11. inoltre, i ricorrenti lamentano che il bando sia viziato laddove anziché **accorpate** le due prove scritte in un'unica prova, come previsto dalla richiamata L. 19 giugno 2019, n. 56, nonché dalla stessa D.G.C. n. 9 del 28/01/2020, in realtà, il bando, **arbitrariamente prevede lo svolgimento di una sola prova scritta, anziché delle due prove accorpate in una.** Ciò determina un ulteriore grave svilimento della valutazione dell'esperienza professionale nella disciplina del concorso de quo, del tutto eliminata anche dalle prove scritte;

12. i ricorrenti si dolgono, infine, della presenza di una riserva di posti del tutto indiscriminata - pari al 30% - a favore di qualsiasi dipendente dell'amministrazione capitolina, a prescindere dall'attività realmente svolta e dall'esperienza professionale concretamente maturate all'interno dell'amministrazione. Ciò, si pone in contrasto con la specifica disciplina del comparto scuola, nonché, con la stessa *ratio* della riserva dei posti in favore dei dipendenti, che si giustifica unicamente in ragione della possibilità di

premiare l'esperienza professionale maturata dal dipendente in una determinata mansione o attività professionale;

13. per tutte le suesposte ragioni, con l'emanazione degli atti in epigrafe impugnati la resistente amministrazione è evidentemente incorsa in numerosi vizi, come di seguito meglio affrontati. Tali atti, dunque, devono ritenersi illegittimi oltre che gravemente pregiudizievoli degli interessi dei ricorrenti, i quali, pertanto, propongono impugnazione avverso gli stessi per i seguenti motivi di

DIRITTO

- I -

Illegittimità per violazione dell'art. 3 Legge n. 241/90 e della D.G.C. n. 424 del 22/12/2009 "Regolamento capitolino in materia di procedure per l'assunzione di dipendenti". Eccesso di potere per difetto e/o carenza di motivazione, illogicità, manifesta erroneità, contraddittorietà, incoerenza, irragionevolezza e sproporzione.

Come detto in premessa, l'amministrazione capitolina ha bandito la nuova procedura per Funzionario Educativo Scolastico, cat. D, prevedendo a tal fine lo svolgimento di un **Concorso pubblico per soli esami**. Ciò è astrattamente possibile, essendo una delle modalità disciplinate dal D.P.R. n. 487/1994, e tuttavia occorre verificare la correttezza di tale scelta (concorso per soli esami) rispetto a quanto previsto dallo specifico Regolamento capitolino in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti non appartenenti al profilo dirigenziale. Ebbene, proprio sotto questo profilo, - **scelta del concorso per esami anziché del concorso per titoli ed esami**, - si appuntano le principali doglianze dei ricorrenti. Infatti, come già anticipato in premessa, il suddetto Regolamento capitolino approvato con D.G.C. n. 424 del 22/12/2009 «*Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente*» **prevede che i concorsi da Funzionario**

cat. D si svolgono con la modalità del Concorso per titoli ed esami, come si evince chiaramente dagli stessi bandi di concorso allegati alla D.G.C. n. 424 del 22/12/2009 (depositati in atti).

Occorre dunque individuare quale sia il provvedimento con cui l'amministrazione abbia effettivamente inteso derogare al Regolamento capitolino sulle procedure concorsuali, nonché, come tale deroga sia stata concretamente motivata. Nella D.G.C. n. 9 del 28/01/2020 (approvazione della pianificazione triennale del fabbisogno e del piano assunzionale 2020-2022), con specifico riferimento a questo concorso si parla di «*deroga al Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 424 del 22 dicembre 2009*», da svolgersi «*secondo le modalità esposte nelle premesse del presente provvedimento*» al fine di **adeguarsi alla Legge 19 giugno 2019, n. 56** senza che, tuttavia, sia indicata la modalità del **concorso per soli esami** in relazione ai concorsi per *Funzionario cat.D.* Peraltro, la D.G.C. n. 9 del 28/01/2020 specifica che «*per tutto quanto non modificato con il presente provvedimento resta ferma la disciplina di cui alla richiamata deliberazione G.C. n. 424/2009 e ss.mm.ii*».

In seguito, la D.G.C. n.116 del 23/06/2020 da cui è derivato l'impugnato bando, **senza motivare alcunché circa la novità del concorso per soli esami anziché per titoli ed esami**, parla genericamente di deroga al D.P.R. n. 487/94 richiamando l'art. 3 co. 4 Legge n. 56/2019; nel provvedimento si legge che è prevista:

- 1) *la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;*
- 2) *la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati*

pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;

3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla;

4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime;

5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;

6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;

7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;

inoltre, in conformità a quanto stabilito dal successivo comma 8 dello stesso art. 3, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo.

Viene dunque richiamato l'art. 3 della Legge n. 56/2019 e tuttavia risulta *ictu oculi* evidente che tale norma nulla imponga, o raccomandi, in ordine alla scelta della procedura concorsuale più adatta alla selezione dei profili professionali da assumere. In data 07/08/2020 l'amministrazione ha pubblicato l'impugnato bando di concorso, il quale, richiamando i predetti atti (D.G.C. n. 9/2020 e D.G.C. n. 116/2020) e soprattutto la **necessità di adeguare il proprio ordinamento al succitato art. 3 della Legge n. 56/2019**, così come previsto dall'art. 6 della medesima legge, recita:

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento.

4. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge.

Dunque, anche nel bando si fa esclusivamente riferimento alla necessità di adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni in materia di semplificazioni concorsuali contenute nell'art. 3 della Legge n. 59/2019, in quanto norme di diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione. Tuttavia, analizzati i due provvedimenti e il bando di concorso emanati dall'amministrazione capitolina, il punto controverso attiene proprio alla **esatta portata di questo doveroso "adeguamento" dell'ordinamento dell'ente locale alle prescrizioni contenute nell'art. 3 della Legge n. 59/2019**. Posto che si è passati dal concorso per titoli ed esami al concorso per soli esami, come si spiega questo passaggio? Come è stato motivato? La risposta è che l'unica giustificazione ravvisabile nei ridetti provvedimenti amministrativi e nel bando di concorso è l'asserita necessità di doversi adeguare all'art. 3 della Legge n. 59/2019. Ma ciò è *ictu oculi* falso ed errato, in quanto tale norma non esprime alcuna preferenza per una modalità concorsuale piuttosto che un'altra, lasciando anzi intendere che considera pienamente conforme il concorso per titoli ed esami, laddove parla di "valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali" (art. 3 co.6 lett. b, punto 6) nonché di "previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile" (art. 3 co.6 lett. b, punto 7). L'art. 3 della Legge n.59/2019, infatti, ha soltanto introdotto delle misure acceleratorie nell'ambito di ciascuna modalità concorsuale, tra quelle adottate negli specifici regolamenti vigenti negli ordinamenti delle amministrazioni interessate a bandire procedure concorsuali.

Se dunque la Legge n. 59/2019 non richiede affatto che i concorsi si svolgano con la modalità del concorso per soli esami, e pertanto non sussisteva alcuna necessità di adeguarsi in tal senso alla Legge n.59/2019, **significa evidentemente che la scelta di svolgere il concorso per Funzionari cat. D in modalità per soli esami anziché per titoli ed esami, è stata una decisione autonomamente presa dalla resistente amministrazione.** Tuttavia, trattandosi di una modalità concorsuale derogatoria rispetto alla disciplina generale di cui alla D.G.C. n. 424 del 22/12/2009 “Regolamento capitolino in materia di procedure per l’assunzione di dipendenti”, era necessaria un’adeguata motivazione delle ragioni che hanno spinto l’amministrazione ad abbandonare il concorso per titoli ed esami voluto dal ridetto Regolamento capitolino, in favore del concorso per soli esami. Tale motivazione, evidentemente, è del tutto assente, essendosi l’amministrazione limitata semplicemente a ripetere, in maniera errata e non veritiera, che la nuova disciplina concorsuale fosse imposta dalla necessità di adeguarsi ai principi di cui alla più volte citata Legge n. 56/2019.

L’assenza di motivazione in ordine alla scelta del concorso per soli esami, - **ignorando completamente i titoli culturali e professionali maturati in questi anni dai tanti docenti delle scuole dell’infanzia capoline,** - è ancor più grave laddove si consideri tutto ciò che è stato detto in premessa (al punto 7) circa il **completo svilimento della competenza curriculare e dell’esperienza professionale faticosamente acquisite e maturate dagli insegnanti nel corso degli anni all’interno delle scuole capoline;** e dunque, del fatto che oggi, tutti questi insegnanti, si trovino a gareggiare alla pari con candidati in possesso della sola laurea triennale, ma privi di qualsiasi esperienza professionale in materia di insegnamento o di qualsiasi specializzazione o abilitazione necessaria e spendibile nelle scuole (ad es. sostegno agli alunni disabili, insegnamento delle lingue,

dell'informatica, ecc..). Tutto ciò, come detto, nella scuola pubblica statale non sarebbe mai stato possibile, in quanto, **i concorsi nella scuola statale dell'infanzia sono esclusivamente concorsi per titoli ed esami** (o per soli titoli), in ragione della **fondamentale necessità che in tali concorsi sia sempre adeguatamente valutata non soltanto la preparazione teorica, ma anche e soprattutto il concreto bagaglio professionale e l'esperienza pregressa maturata nelle scuole, dovendo - i neo assunti - avere a che fare con bambini in età dell'infanzia.**

In definitiva, nessuna motivazione è indicata negli atti impugnati in ordine al discostamento dalla disciplina di cui al Regolamento capitolino in materia di procedure per l'assunzione di dipendenti (D.G.C. n. 424 del 22/12/2009), né dalla disciplina concorsuale per l'assunzione nelle scuole dell'infanzia statali che - seppur disciplinate da differenti normative - debbono comunque, per ovvi motivi, rispondere agli stessi principi e alle stesse cautele, trattandosi sostanzialmente di attività scolastico-educative di natura identiche.

II

Illegittimità per violazione dell'art. 3 della Legge n. 59/2019 e della D.G.C. n. 424 del 22/12/2009 "Regolamento capitolino in materia di procedure per l'assunzione di dipendenti". Eccesso di potere per travisamento della norma, illogicità, disparità di trattamento, erroneità, violazione dei principi di razionalità e ragionevolezza.

Come già detto, l'amministrazione capitolina ha completamente stravolto la disciplina della procedura concorsuale per Funzionario Educativo Scolastico, cat. D - optando per il **concorso per soli esami** - sulla base **dell'asserita necessità di cui all'art. 6 L. 19/06/2019, n. 56 di adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti nell'art. 3 della medesima legge.** Ciò, in quanto, ai sensi dell'art. 6 della Legge

n. 56/2019, le disposizioni di cui all'articolo 3 *“recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento”*.

Ciò sembrerebbe corretto, se non fosse che, da un'attenta lettura dell'intero articolo 3 della legge L. n. 56/2019, **emerge chiaramente l'errore interpretativo in cui è incorsa la resistente amministrazione nell'adeguarsi a tali principi nella specifica procedura concorsuale di cui trattiamo**. L'articolo 3, infatti, al primo comma afferma che l'ambito oggettivo della Legge n. 56/2019 è direttamente esteso alle *«amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»*, **ma non trova applicazione con riferimento: «Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università» in relazione ai quali «si applica la normativa di settore»**. Ciò, in quanto, il comparto scuola deve essere disciplinato autonomamente rispetto agli altri, in ragione delle peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono rispetto alle altre qualifiche professionali. Nella scuola, infatti, vengono in rilievo tutta una serie di peculiarità che non consentono in alcun modo di operare un'assimilazione *tout court* ad altre mansioni professionali di qualsiasi natura. Ciò è abbastanza ovvio, rimandando a quanto detto in premessa, circa la valutazione di imprescindibili elementi che vanno dalla necessità, per gli insegnanti, di dover essere in grado di gestire al meglio rapporti con bambini in età dell'infanzia, di dover essere in grado di gestire o garantire il sostegno a bambini con difficoltà di apprendimento, o affetti da patologie, e tante altre specifiche ragioni che, da sempre, impongono un regime differenziato per il reclutamento del personale nel comparto scuola. Infatti, la specifica normativa cui fa riferimento il predetto art. 3 comma 1, per il reclutamento del personale del comparto scuole, è

quella dettata dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 il cui art.399 "Reclutamento del personale docente ed educativo" al comma 1 "Accesso ai ruoli" prevede che: «L'accesso ai ruoli del personale docente della *scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 40*». **L'unica modalità di reclutamento ammessa dalla legge per il personale del comparto scuola è quella del concorso per titoli ed esami**, come disciplinato dal successivo art. 400 "Concorsi per titoli ed esami" **senza che sia neppure disciplinata l'ipotesi, in tale ambito, del concorso per soli esami**, mentre, al contrario, è discussa l'ammissibilità del concorso per soli titoli, quando si tratti di "stabilizzare" i c.d. precari storici. In definitiva, **in ragione delle peculiarità proprie della mansione svolta, nessuna esigenza acceleratoria di cui all'articolo 3 della Legge n. 56/2019 può applicarsi al reclutamento del personale docente della scuola.**

Posto, quindi, che il primo comma dell'articolo 3 esclude espressamente dal raggio di applicazione della Legge n. 56/2019 tutti, indifferentemente, i dipendenti del "*comparto della scuola*", **ciò rende evidentemente viziata la procedura concorsuale oggetto della presente impugnazione**. Abbiamo premesso che il succitato art. 3 trova applicazione diretta soltanto alle «*amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*» e non anche agli enti territoriali e locali. Tale estensione, tuttavia, è stata espressamente prevista dal successivo art. 6, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'articolo 3, in quanto "*recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento*", debbano applicarsi anche agli enti locali, previo adeguamento dei rispettivi

ordinamenti. È evidente, però, che se l'articolo 3 deve trovare applicazione anche negli enti locali - **tale applicazione deve necessariamente essere integrale e conforme sia alla lettera che alla ratio della norma**. E dunque, se a livello statale è escluso che le **semplificazioni concorsuali di cui all'art. 3 trovino applicazione con riferimento ai concorsi nelle scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell'infanzia, è ovvio ed indiscutibile che tale esclusione - una volta che la norma sia estesa anche agli enti locali - debba operare anche con riferimento alle procedure concorsuali delle scuole dell'infanzia dell'ente locale.**

Prima ancora delle ragioni di natura squisitamente giuridiche, - legate alla evidente necessità che il rinvio all'articolo 3 sia esteso a tutta la norma, e non soltanto ad una parte di essa, - qui viene in rilievo un'assorbente motivazione di carattere prettamente logico ispirata nient'altro che al principio del **buon senso**, che possiamo così riassumere:

- a livello statale è stata introdotta una norma (art. 3 L. n. 56/2019) per accelerare le procedure concorsuali. Tale legge, tuttavia, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 **non è applicabile alle procedure per il reclutamento del personale delle scuole dell'infanzia**, in ragione delle specificità proprie di tale categoria,

- la norma (art. 3) è stata effettivamente estesa, ex art. 6, anche agli enti locali. Roma capitale, però, nel caso de quo l'ha applicata **senza minimamente tener conto delle esclusioni previste dall'articolo 3 comma 1**, e dunque, anche alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle scuole dell'infanzia capitoline.

È corretto tutto ciò? Ovviamente no, configurandosi un evidente illegittimità per violazione dell'art. 3 comma 1 Legge n. 56/2019, laddove **l'amministrazione capitolina ha erroneamente applicato il predetto articolo 3 soltanto in parte, violando apertamente il primo**

comma che invece ne esclude l'applicazione alle procedure concorsuali relative alla scuola dell'infanzia, nonché, per eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, arbitrarietà ed irragionevolezza della scelta operata da Roma capitale.

Né vi è ragione di discutere se il personale delle scuole capitoline rientri o meno nel comparto della scuola o nel diverso comparto del personale degli enti locali, poiché non è assolutamente quello il punto, né sposta minimamente la questione della *ratio* sottesa alla chiarissima esclusione dell'applicazione dell'articolo 3 ai concorsi del personale della scuola. Ratio che, evidentemente, **se vale per le scuole dell'infanzia statali, non può non valere anche per le analoghe scuole dell'infanzia comunali.**

E la ratio dell'esclusione dei concorsi nella scuola dalla disciplina derogatoria ed acceleratoria di cui all'art. 3 L. n. 56/2019 è evidente, ossia, che nelle scuole di ogni ordine e grado vi è la necessità che gli insegnanti siano selezionati esclusivamente attraverso la loro specifica disciplina di settore, e ciò deve avvenire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. In tal senso, basti fare riferimento alle recenti novità introdotte dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: *«Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»*, che, in primo luogo, **ribadisce come unica modalità di reclutamento nella scuola di ogni ordine e grado (inclusa la scuola dell'infanzia) quella del concorso per titoli ed esami**, e, in secondo luogo, **punta ancor più che in passato alla valorizzazione dei titoli in possesso dei candidati per l'accesso all'insegnamento nelle scuole.** In tal senso, l'art. 1 comma 181 prevede, tra le tante cose, *“l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura,*

relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie". In tale contesto, dunque, assume ancora maggiore rilievo che in passato la valutazione dei titoli del personale della scuola dell'infanzia, essendo prevista "la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia", nonché, la predisposizione congiunta nell'intero territorio nazionale di "standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254", e ancora, "la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera", anche in vista della "promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche".

In definitiva, se tutta la normativa scolastica punta alla crescente valorizzazione dei titoli posseduti dal personale che ambisce al reclutamento nelle scuole di ogni ordine e grado, e se l'unica procedura concorsuale ammessa dalla legge è quella del **concorso pubblico per titoli ed esami**, non essendo neppure contemplato il concorso per soli esami, - e se ciò trova ulteriore evidentissima conferma nel fatto che l'articolo 3 comma 1 della Legge n.56/2019 abbia espressamente escluso il personale della scuola dal regime transitorio previsto dal successivo articolo 3 comma 6, - emerge chiaramente che il presunto "adeguamento" a tale norma operato in questo caso da Roma Capitale sia del tutto illegittimo e viziato da eccesso di potere per tutte le suindicate motivazioni.

III

Illegittimità per violazione dell'articolo 3 della Legge n. 59/2019, nonché della D.G.C. n. 9 del 28/01/2020. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, erroneità della procedura, contraddittorietà, violazione dei principi di correttezza e buon andamento della PA.

I ricorrenti lamentano altresì che il bando di concorso sia ulteriormente viziato anche con riferimento alla concreta modalità di svolgimento dell'unica prova scritta, laddove questa, **anziché accorpate le due prove scritte, teorica e pratica, in un'unica prova**, come previsto dall'art. 3 comma 6 della Legge 19 giugno 2019, n.56, nonché dagli stessi provvedimenti capitolini - D.G.C. n. 9 del 28/01/2020 e D.G.C. n. 116 del 23/06/2020 - in realtà, **del tutto arbitrariamente, il bando preveda lo svolgimento di una sola prova scritta teorica, anziché delle due prove, scritta e teorica, accorpate in una sola**. L'assenza della prova pratica, dunque, determina inevitabilmente un ulteriore grave svilimento della valutazione dell'esperienza professionale del personale scolastico già in servizio, tra cui i ricorrenti, già ingiustamente penalizzati, in questo concorso,

dalla illegittima eliminazione della valutazione dei titoli professionali, di esperienza e culturali posseduti. In pratica, dopo aver eliminato la valutazione dei titoli, viene di fatto eliminata anche la prova scritta di natura pratica, riducendosi, il concorso, ad una somministrazione di soli sessanta quesiti a risposta multipla.

Ciò, tuttavia, risulta contrario alla stessa previsione contenuta nell'art. 3 co. 6 num. 3) della L. 19 giugno 2019, n.56, ai sensi del quale sarebbero consentite "*forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla*". Dunque, **la semplificazione consiste nella possibilità di concentrare le due diverse prove scritte in una sola.**

Sul punto, e, in particolare, sui concorsi per il **profilo D**, il D.P.R. n. 487/94, all'art. 7 prevede che:

1. *I concorsi per esami consistono: a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in **almeno due prove scritte**, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale.*

2. *I bandi di concorso possono stabilire che **una delle prove scritte** per l'accesso ai profili professionali della settima qualifica o categoria superiore consista in una serie di quesiti a risposta sintetica.*

In linea con tale art. 7, il Regolamento capitolino in materia di procedure per l'assunzione dei dipendenti con qualifica non dirigenziale di Roma Capitale, contenuto nella D.G.C. n. 424/2009, con riferimento alle prove scritte relative ai concorsi per l'accesso al profilo D prevede che queste debbano essere due (art. 9) e possano essere svolte, ex art. 14, in parte o tutte nelle seguenti forme:

- *svolgimento, per ciascuna prova scritta, di un elaborato su un argomento riguardante le materie indicate nel relativo bando;*
- *svolgimento, per ciascuna prova scritta, di un elaborato consistente nella trattazione sintetica di non meno di cinque argomenti riguardanti le materie indicate nel relativo bando;*

- somministrazione, per ciascuna prova scritta, di un gruppo di non meno di cinque domande con quattro ipotesi di soluzione per ogni singola domanda, tra le quali il candidato dovrà indicare la risposta corretta e svolgere in merito un commento sintetico.

In altri termini, la L. n.56/2019, con riferimento al profilo di Funzionario Cat. D, non ha in alcun modo autorizzato la sostituzione delle due prove scritte con una soltanto, bensì, nell'ottica di velocizzare la procedura concorsuale, ha esclusivamente consentito di concentrare le due diverse prove scritte in un'unica prova. Ma il termine "concentrare" evoca chiaramente l'idea che le prove rimangano entrambe distinte ma svolte assieme. In pratica, anziché due diverse prove scritte in due diverse giornate, può essere svolta un'unica prova scritta "composta" che le contenga entrambe.

Infatti, esattamente in tal senso, la D.G.C. n.9 del 28/01/2020 (*Piano del fabbisogno e piano assunzionale 2020-2022*), adeguandosi all'art. 3 della L.n.56/2019 ha previsto, correttamente, quanto segue:

*«per le prove scritte relative all'accesso ai **profili di categoria D**, il bando di concorso potrà prevedere che gli accertamenti conoscitivi e attitudinali delle due prove scritte possano essere accorpati in un'unica prova scritta articolata nella somministrazione di domande a risposta a scelta multipla, tese ad accertare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione, in relazione alle materie previste dal bando stesso, nonché le specifiche capacità organizzative e competenze attitudinali, mediante la redazione di un elaborato a carattere pratico applicativo o nella soluzione di uno o più casi, con l'individuazione dell'opportuno percorso operativo inquadrato nel contesto teorico di riferimento, relativo ad una o più materie d'esame».*

Dunque, esattamente, le due diverse prove scritte "concentrate" in un'unica prova, ma pur sempre due.

Se questo è il quadro normativo di riferimento, vediamo come a

ciò sia stata data esecuzione nel relativo bando. Ebbene, a tal fine, è sufficiente verificare l'art. 6 "Prove d'esame" nel quale, pur indicando del tutto astrattamente di voler verificare:

- 1) sia *"le specifiche capacità organizzative e competenze attitudinali"*,
- 2) sia *"la soluzione di uno o più casi relativi ad una o più materie d'esame, con l'individuazione del corrispondente percorso operativo inquadrato nel contesto teorico di riferimento"*,

andando poi a leggere l'unica prova concretamente somministrata ai concorrenti, ossia, - sessanta quesiti sorteggiati da un archivio unico di quesiti - è evidente che la prova sia del tutto carente, rispetto a quanto enunciato, difettando, di fatto, il suindicato punto 2).

In altre parole, a fronte di questa esclusiva previsione contenuta nel bando: *«Il numero totale dei quesiti somministrati, come sopra specificato, sarà di n. 60 e la prova scritta avrà una durata pari a due ore»*, è evidente che manchi del tutto la pur genericamente citata *"soluzione di uno o più casi relativi ad una o più materie d'esame, con l'individuazione del corrispondente percorso operativo inquadrato nel contesto teorico di riferimento"*, trattandosi soltanto di domande sorteggiate a caso da un archivio di sessanta quesiti a risposta chiusa. Contrariamente a quanto previsto nella suindicata D.G.C. n. 9 del 28/01/2020, laddove è chiaramente scritto che - nei concorsi per il profilo D - oltre ai quesiti a risposta multipla, al fine di verificare *"le specifiche capacità organizzative e competenze attitudinali"*, ai candidati verrà sottoposta la *"redazione di un elaborato a carattere pratico applicativo"* o *"la soluzione di uno o più casi, con l'individuazione dell'opportuno percorso operativo inquadrato nel contesto teorico di riferimento"*. In realtà, nulla di tutto ciò è stato concretamente inserito nel bando, laddove è inequivocabilmente scritto che i candidati al posto di Funzionario Educativo Scolastico cat. D dovranno limitarsi esclusivamente a rispondere ad un solo questionario di sessanta quesiti a risposte chiuse, sorteggiato da un archivio.

In conclusione, diversamente da quanto chiaramente previsto nella Deliberazione della Giunta Capitolina n. 9 del 28/01/2020, - con la quale Roma Capitale si è adeguata all'art. 3 L. n. 56/2019, - **nel bando di concorso non ci sono le due prove scritte "accorpate" o "concentrate" in un'unica prova**, bensì, molto più semplicemente, **un'unica prova a quiz.**

IV

Illegittimità per violazione delle norme in materia di riserva di posti, in favore dei propri dipendenti, nei pubblici concorsi. Eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, erroneità, disparità di trattamento, incongruenza ed irrazionalità.

I ricorrenti si dolgono, infine, della previsione di cui all'art. 1 del bando di concorso ai sensi del quale: *«Il 30% dei posti per ciascun profilo è riservato al personale dipendente di Roma Capitale con rapporto di lavoro subordinato, in possesso dei requisiti di cui al presente bando».*

La norma, così com'è scritta nel bando, riserva il 30% dei posti - per ciascun profilo professionale messo a concorso - ai dipendenti di Roma Capitale che siano in possesso del requisito di partecipazione richiesto per quello specifico profilo professionale. La riserva dei posti, dunque, opera in favore di tutti i dipendenti capitolini, senza che sia richiesto loro l'inquadramento in una specifica Area o Profilo professionale, o lo svolgimento di specifiche mansioni professionali, o il possesso di una specifica esperienza professionale acquisita all'interno dell'amministrazione. In altre parole, il 30% degli 80 posti di Funzionario Educativo Scolastico, cat. D è riservato a qualsiasi dipendente di Roma Capitale che abbia uno dei titoli di studio elencati al precedente punto 5 in "FATTO". Se in possesso di uno dei suindicati titoli di studio, la riserva di posti opera anche in favore del dipendente inquadrato nella Categoria professionale B o A, e persino

se svolga mansioni che non hanno alcuna attinenza con la scuola; anche un giardiniere di Roma Capitale, ad esempio, pur essendo inquadrato nella Categoria professionale B, e non avendo mai svolto mansioni professionali aventi attinenza con il mondo della scuola, - se in possesso di idoneo titolo di studio, - ha diritto a concorrere per la quota del 30% dei posti riservati nel concorso per Funzionario Educativo Scolastico, cat. D. È evidente che ciò sia certamente illegittimo, per tutti i motivi di seguito indicati.

Nei pubblici concorsi la *ratio* della riserva di posti - in favore dei propri dipendenti - si giustifica unicamente in ragione della possibilità concessa all'amministrazione di **valorizzare o premiare l'esperienza professionale maturata dai propri dipendenti nello svolgimento di una determinata mansione o attività professionale.** Ciò, di per sé, porta certamente ad escludere che possano accedere alla riserva di posti i dipendenti dell'amministrazione che non abbiano acquisito alcuna esperienza nel Profilo professionale messo a concorso, appartenendo a profili professionali differenti da quello messo a concorso o, comunque, non avendo mai svolto mansioni attinenti a quello specifico profilo professionale. In altri termini, un Istruttore Amministrativo cat. C - pur essendo in possesso della laurea in pedagogia - potrà sì partecipare al concorso per Funzionario Educativo Scolastico, cat. D, avendone il requisito di partecipazione, ma non potrà in alcun caso beneficiare della quota del 30% di posti riservati ai dipendenti capitolini, non avendo mai svolto una mansione professionale attinente al Profilo professionale messo a concorso (Funzionario Educativo Scolastico) e non essendoci, pertanto, alcuna esperienza professionale da valorizzare o premiare. In definitiva, la riserva dei posti ai propri dipendenti, nei pubblici concorsi, costituendo una deroga alla regola generale del concorso pubblico totalmente aperto all'esterno, si giustifica unicamente in ragione di un utilizzo più razionale delle proprie

risorse interne, costituendo una modalità efficace per reperire le professionalità più idonee, in quanto formatesi “direttamente sul campo”, ossia all’interno della stessa amministrazione che bandisce il concorso; al contempo, la riserva dei posti, se correttamente utilizzata, consente anche di valorizzare e premiare il potenziale espresso dai dipendenti nel loro percorso lavorativo. In altre parole, i concorsi parzialmente riservati agli interni sono finalizzati a riconoscere e valorizzare le competenze professionali acquisite e maturate dai dipendenti nell’ente, in relazione alle specifiche esigenze delle Amministrazioni; pertanto, pacificamente, si ritiene che tali competenze - che danno titolo a godere della riserva di posti - **possano essere state maturate soltanto dal personale che abbia concretamente esercitato mansioni professionali afferenti alla categoria immediatamente inferiore rispetto a quella messa a concorso.**

In tal senso, chiarendo ogni eventuale residuo dubbio sul punto, l’art. 52, comma 1 bis del T.U. Pubblico Impiego (d.lgs. n. 165/2001), come modificato dall’art. 62 d.lgs. n. 150/2009, prevede che: *“Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore”*. La norma, dunque, esclude che la riserva di posti nei concorsi possa operare in favore di dipendenti pubblici appartenenti a profili professionali differenti, o che abbiano svolto mansioni o

attività lavorative non afferenti a quella messa a concorso.

La recente Tar Lazio, sentenza n. 4638, depositata il 9/04/2019, occupandosi di questo specifico tema ha chiarito gli esatti requisiti di legittimità della riserva di posti nei pubblici concorsi. Il GA, nel confermare l'ammissibilità della riserva di posti anche in favore dei dipendenti interni collocati in una posizione economica non immediatamente inferiore a quella messa a concorso, ha tuttavia confermato che la riserva di posti possa legittimamente operare esclusivamente con riferimento ai dipendenti interni che svolgano mansioni professionali afferenti a quelle per cui l'amministrazione emana il bando di concorso; ciò, a detta del Tar, in ragione del fatto che il legislatore ha finalizzato l'attribuzione dei posti riservati al personale interno per *"riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni"*; pertanto, tali competenze professionali, che danno titolo a godere della riserva stessa, devono evidentemente essere connesse al posto messo a concorso, e dunque, alla luce di ciò, risulta inevitabile che tali competenze professionali, che danno diritto alla riserva, possano essere state maturate soltanto dai dipendenti che abbiano effettivamente esercitato mansioni professionali afferenti alla categoria inferiore rispetto a quella messa a concorso. Nello specifico caso deciso da Tar Lazio, con la sentenza n.4638, il giudice amministrativo ha escluso che i dipendenti interni, per poter beneficiare della riserva, debbano essere inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore a quella messa a concorso, potendo anche essere inquadrati nella posizione economica non immediatamente inferiore, purché comunque afferente a quella messa a concorso. In particolare, la vicenda trattava di un concorso per Istruttore Cat. C, in relazione al quale l'amministrazione aveva riservato i posti ai dipendenti inquadrati nella categoria B, posizioni economiche B1, B2, e B3. Ebbene, a fronte dell'impugnativa da parte

del dipendente in posizione B3 nei confronti dell'operatività della riserva anche in favore dei dipendenti in posizione B2 e B1, il Tar del Lazio ha ritenuto che la diversa posizione economica (B1, B2 o B3) non consente di ritenere che non sussista l'omogeneità delle mansioni e della competenza professionale, tale da escludere la riserva di posti anche in favore dei dipendenti in posizione economica B2 e B1, venendo comunque in rilievo, nel caso specifico, livelli sostanzialmente omogenei di competenze, capacità, responsabilità e professionalità, tali da rendere pienamente legittimo l'operare della riserva di posti anche in loro favore.

In conclusione, quanto sinora detto dimostra senza alcun dubbio l'illegittimità della previsione contenuta nell'art. 1 dell'impugnato bando di concorso, laddove prevede che: *«Il 30% dei posti per ciascun profilo è riservato al personale dipendente di Roma Capitale con rapporto di lavoro subordinato, in possesso dei requisiti di cui al presente bando»*, senza subordinare l'operatività della riserva di posti all'inquadramento del dipendente in una **categoria professionale afferente a quella messa a concorso**, in ragione dello svolgimento di mansioni professionali di livello sostanzialmente omogeneo, per competenze e capacità, a quella di Funzionario Educativo Scolastico. Nel caso specifico, dunque, la riserva di posti dovrebbe operare esclusivamente in favore di dipendenti che svolgono mansioni di Insegnanti ed Educatori nelle scuole capoline come, appunto, tutti i ricorrenti.

Domanda incidentale di sospensione

Con riferimento al *fumus boni iuris* si rimanda alle ampie argomentazioni svolte nel ricorso circa gli evidenti profili di illegittimità dell'impugnato bando, tra cui, in particolare, **l'illegittimità della previsione di un concorso per soli esami, in violazione del Regolamento capitolino sulle procedure concorsuali per l'assunzione del personale non dirigente** (D.G.C. n. 424 del

22/12/2009, «Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente»), nonché, **l'illegittimità ed erroneità della scelta di tale modalità concorsuale ancorandola alla presunta doverosità di adeguarsi all'art. 3 L. n. 56/2019, quando, invece, è lo stesso art. 3 comma 1 L. n. 56/2019 ad escludere espressamente che la norma trovi applicazione alle procedure concorsuali del personale della scuola.**

Con riferimento al *periculum in mora*, invece, si segnala che la procedura concorsuale è pronta per essere avviata, essendo terminati i controlli delle numerosissime domande pervenute, ed essendo l'amministrazione oramai in procinto di pubblicare il calendario delle prove preselettive. Risulta pertanto evidente l'interesse dei ricorrenti ad una pronuncia quanto più celere possibile sugli specifici motivi del ricorso, al fine di evitare le gravi conseguenze che si produrrebbero se codesto Giudice adito - ritenendo corrette le censure sollevate nei confronti del bando - dovesse inevitabilmente annullare tutto, in una fase già avanzata della procedura, al fine di consentire la ripubblicazione del bando di concorso corretto, con conseguente riapertura dei termini per consentire un nuovo invio delle domande di partecipazione, unitamente ai titoli professionali e culturali che, sulla base di quanto ampiamente detto nel ricorso, sono stati illegittimamente esclusi da questa procedura concorsuale.

Per tutti i suindicati motivi, e in ragione della specifica urgenza di ottenere un pronunciamento interinale che impedisca il verificarsi del sopracitato grave danno, i ricorrenti chiedono all'Ecc.mo Collegio adito **l'emanazione di un provvedimento cautelare, ex art 55 c.p.a., che sospenda gli atti impugnati.**

Gli Avv.ti Fernando Gallone e Iole Urso, in qualità di difensori dei ricorrenti in epigrafe indicati, chiedono che

P.Q.M.

l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito,

previa emanazione dell'opportuna misura cautelare,

- annulli e/o riformi l'impugnato Bando di «*Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 420 posti per l'accesso alla Categoria D (posizione economica D1)*» emanato da Roma Capitale il 07/08/2020, laddove, con riferimento al *Concorso per Funzionario Educativo Scolastico, cat. D - Codice concorso FESD/RM* - prevede lo svolgimento del concorso per soli esami, anziché per titoli ed esami,
- annulli e/o riformi l'impugnato Bando, relativamente alle illegittime ed errate modalità di svolgimento dell'unica prova scritta, nonché, con riferimento all'illegittima riserva del 30% di posti in favore di qualsiasi dipendente capitolino, a prescindere dalle mansioni o dall'attività professionale concretamente svolta,
- annulli e/o riformi, per quanto occorra, la Deliberazione della Giunta Capitolina n.116 del 23/06/2020, nonché ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto, ancorché sconosciuto, laddove indichi illegittime modalità di svolgimento dell'impugnata procedura concorsuale,
- con vittoria di spese legali del grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, i quali si dichiarano antistatari.

Si dichiara, ai fini del pagamento del C.U., che il valore della controversia è indeterminabile e, vertendo in materia di pubblico impiego, si versa il contributo unificato come per legge.

Roma, 25 ottobre 2020

Avv. Fernando Gallone

Avv. Iole Urso